



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 23/01/2015

CITTA' DI BARI

Statuto metropolitano

STATUTO CITTÀ METROPOLITANA
DI BARI

Approvato dalla Conferenza Metropolitana con Delibera n. 1 del 18/12/2014

Titolo I
Principi generali

Art. 1
La Città Metropolitana di Bari

1. La Città Metropolitana di Bari è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. La Città Metropolitana rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, promuovendone lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, secondo principi di sostenibilità, tutela ambientale, solidarietà e considera la diversità territoriale come valore per la definizione delle politiche di area vasta.
3. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà e al fine di realizzare economie di scala nell'gestione dei servizi.
4. La Città Metropolitana assicura piena e leale collaborazione agli enti locali territoriali, alla Regione e allo Stato.
5. Al fine di promuovere la massima collaborazione con la Regione e i Comuni in essa ricompresi, la Città Metropolitana promuove forme idonee di confronto e consultazione anche permanenti. A tali iniziative possono partecipare anche i sindaci dei comuni non compresi nel territorio metropolitano che con la città metropolitana abbiano siglato accordi secondo le previsioni di legge.

Art. 2
Principi

1. La Città Metropolitana persegue l'obiettivo di porre la propria collettività ai più alti livelli della civiltà

urbana europea.

2. La Città Metropolitana si propone come centro di connettività, creatività ed innovazione al servizio dello sviluppo delle comunità locali che la compongono.
3. La Città Metropolitana ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.
4. La Città Metropolitana persegue l'armonizzazione delle regole, relative in particolare all'accesso ai servizi, alle politiche fiscali e tariffarie, alle attività produttive, governo del territorio al fine di migliorare il rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini secondo principi di equità, trasparenza e correttezza.
5. La Città Metropolitana intende valorizzare le singole specificità presenti nel proprio ambito territoriale, individuando nel pluralismo culturale espresso dai singoli individui e dalle comunità, il motore dello sviluppo economico e sociale metropolitano.
6. La Città Metropolitana punta a garantire a tutti i suoi cittadini pari opportunità nel perseguire i massimi livelli di sviluppo della personalità umana a partire dall'esercizio del diritto alla cura ed alla bellezza.
7. La Città Metropolitana ispira la propria azione alla costruzione di progetti integrati di sviluppo, di tutela del proprio patrimonio artistico, paesaggistico, archeologico ed ambientale, puntando sul ruolo attivo della comunità metropolitana e favorendo l'implementazione di efficaci pratiche partecipative.
8. La Città Metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia. Inoltre riconosce la funzione fondamentale di tutela dei diritti e degli interessi degli utenti svolta dalle associazioni dei consumatori.
9. La Città Metropolitana assicura il pieno rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di sesso, etnia, fede religiosa, opinioni politiche, orientamento di genere, condizioni economiche e sociali, ispirandosi alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Favorisce ogni iniziativa diretta a salvaguardare e costruire la pace tra i popoli.

Art. 3

Territorio e sede

1. Il territorio della Città Metropolitana, sulla base della legge statale, coincide con quello dei Comuni che lo compongono: Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano. Il territorio metropolitano, così come individuato, è caratterizzato da interazione socio-economica delle comunità che vi insistono e ricchezza storico-culturale-paesaggistico-ambientale.
2. La Città Metropolitana protegge e valorizza il proprio territorio in ciascuna delle sue identità ambientale, paesaggistica, urbanistica, architettonica, storico-culturale, rurale, archeologica e rupestre. In tale contesto si riconosce la specificità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
3. La Città Metropolitana ha sede nel Comune di Bari. Ha stemma e gonfalone stabiliti dal Consiglio Metropolitan, sentita la Conferenza Metropolitana.

Art. 4

Sussidiarietà

1. La Città Metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con i portatori di istanze sociali ed economiche dell'area metropolitana. In virtù di tale principio sancito dai trattati UE, collabora con le istituzioni comunitarie per il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

2. In particolare la Città Metropolitana organizza momenti di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e le aziende pubbliche e private e del Terzo settore presenti sul territorio metropolitano.

Art. 5

Pari opportunità

1. La Città Metropolitana adotta politiche di contrasto delle discriminazioni di ogni tipo e natura.

2. La Città Metropolitana promuove iniziative per accrescere l'uguaglianza delle opportunità di tutti coloro che vivono e risiedono sul suo territorio, persegue la realizzazione della parità di genere, e a tal fine adotta azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. La Città Metropolitana, riconoscendo la pari opportunità tra donne e uomini come diritto fondamentale, stabilito dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, si impegna ad assicurare la presenza di entrambi i sessi, nelle percentuali previste dalle disposizioni di legge in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Art. 6

Rapporti europei e internazionali

La Città Metropolitana di Bari considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea. A tal fine:

- a. favorisce e promuove rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre città metropolitane dell'Unione europea, anche al fine di rafforzare i legami culturali ed economici con i loro cittadini;
- b. promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione Europea;
- c. attiva iniziative dirette a creare legami stabili con le comunità dei Paesi dell'area mediterranea;
- d. cura le relazioni afferenti al proprio livello istituzionale.

Titolo II

Ruolo e funzioni

della Città metropolitana

Art. 7

Costituzione di zone omogenee

1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle identità ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storico-

culturali, rurali, archeologiche, rupestri e delle localizzazioni produttive, può istituire zone omogenee con le modalità previste dalla legge per l'assolvimento di specifiche funzioni ad essa delegate.

2. Con Regolamento il Consiglio Metropolitan disciplina il funzionamento degli organismi di coordinamento e le modalità di collegamento con gli organi della Città Metropolitana nonché le funzioni ad esse delegate.

Art. 8

Pianificazione strategica metropolitana

1. Il Consiglio Metropolitan adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.

2. Nel piano strategico è definita la vocazione della Città Metropolitana nel rispetto delle identità dei territori suddivisi in zone omogenee.

3. Il piano strategico individua inoltre gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, specificando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

4. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, anche mediante il confronto con le organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio.

5. Il piano strategico stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico- ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l'inquinamento. Persegue il contenimento del consumo del suolo.

6. L'attività della Città metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi è oggetto di monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.

7. Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.

Art. 9

Pianificazione territoriale generale metropolitana

1. La Città Metropolitana assicura le funzioni di pianificazione territoriale, in coerenza con la disciplina urbanistica della Regione Puglia e nel rispetto della normativa vigente, acquisendo le proposte di comuni singoli o associati. In particolare, la Città Metropolitana adotta il Piano Territoriale Metropolitan generale, che comprende e indica le infrastrutture di interesse metropolitano, le strutture di comunicazione e le reti di servizi che interessano e interagiscono sull'area territoriale della Città Metropolitana. Al fine di una corretta allocazione e funzionalità di tali infrastrutture e reti, il Piano Territoriale generale della Città Metropolitana costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni della Città Metropolitana.

2. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di partecipazione dei comuni dell'area metropolitana alla formazione della proposta del piano metropolitano da sottoporre all'adozione del Consiglio Metropolitan.

3. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi della normativa vigente.

4. Nella fase transitoria il Piano Territoriale generale metropolitano è adottato secondo la disciplina

prevista per il piano territoriale di coordinamento provinciale del quale ha anche valore ed effetti.

Art. 10

Regolamenti edilizi

La Città Metropolitana persegue l'armonizzazione dei regolamenti edilizi comunali anche mediante l'adozione di Linee Guida per la redazione degli stessi favorendo la realizzazione di regolamenti edilizi unici per zone omogenee.

Art. 11

Sviluppo economico, attività produttive e infrastrutture

1. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni più favorevoli allo sviluppo economico sostenibile e all'insediamento e alla crescita di imprese e di attività produttive nell'area metropolitana, coerenti con la sua vocazione.
2. La Città Metropolitana promuove iniziative finalizzate a rendere omogenee le pratiche amministrative che riguardano l'esercizio di attività produttive, semplificando le procedure e favorendo la costituzione dello sportello unico metropolitano per le attività produttive.
3. La Città Metropolitana garantisce la viabilità e la mobilità nell'intero territorio metropolitano, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Adotta il Piano Metropolitano della mobilità e del traffico, coerentemente con il Piano territoriale Generale. Il territorio della Città Metropolitana costituisce ambito unitario del trasporto pubblico.
4. La Città Metropolitana promuove e coordina sistemi innovativi di informatizzazione e di digitalizzazione degli Uffici comunali e metropolitani.

Art. 12

Sviluppo sociale e culturale

1. La Città Metropolitana persegue condizioni di equità, benessere sociale e coesione nella fruizione dei servizi nelle diverse parti del territorio metropolitano.
2. La Città Metropolitana sostiene con idonee iniziative la scuola e le altre istituzioni culturali pubbliche e private presenti sul suo territorio e promuove la più ampia collaborazione con il sistema universitario.
3. La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, concertando e cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico.
4. La Città Metropolitana tutela l'infanzia e pone in essere idonee iniziative per garantire i diritti dei minori come previsti dalla legislazione europea.

Titolo III

Organi della Città Metropolitana

Art. 13

Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città Metropolitana:

- il Consiglio Metropolitanano;
- la Conferenza Metropolitanana;
- il Sindaco Metropolitanano

2. Il Sindaco Metropolitanano e i Consiglieri Metropolitanani rappresentano l'intera comunità metropolitanana.

Capo I

Il Consiglio Metropolitanano

Art. 14

Composizione e durata

in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Metropolitanano è composto dal Sindaco Metropolitanano, che lo presiede, e da 18 consiglieri, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

2. Il Consiglio Metropolitanano rimane in carica cinque anni. Cessa anticipatamente in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo.

3. Si procede a nuove elezioni entro 60 giorni dalla proclamazione del Sindaco e del Consiglio del Comune capoluogo.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti che prevede quale contenuto obbligatorio:

- le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
- il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco Metropolitanano;
- le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri e in particolare alle minoranze;
- la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

3. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più Commissioni Consiliari.

4. I Consiglieri Metropolitanani di norma si costituiscono in Gruppi Consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Metropolitanano.

5. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco Metropolitanano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.

7. La convocazione delle sedute del Consiglio Metropolitanano preclude la possibilità che nei comuni siano programmate attività che impediscano ai sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza di adempiere le loro funzioni di consiglieri metropolitanani.

8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli Comunali.

9. Il Sindaco Metropolitanò è tenuto a riunire il Consiglio Metropolitanò in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Metropolitanò secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio Metropolitanò

1. Il Consiglio Metropolitanò è organo con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico - amministrativa della Città Metropolitanò.

2. Spettano al Consiglio Metropolitanò le seguenti competenze fondamentali:

- a. proporre alla Conferenza Metropolitanò lo Statuto e le modifiche per la loro approvazione;
- b. approva, sentita la Conferenza Metropolitanò, il Piano Strategico Metropolitanò e i suoi aggiornamenti;
- c. approvare la costituzione delle zone omogenee individuate, sentita la Conferenza Metropolitanò;
- d. approvare, a maggioranza assoluta, i regolamenti, ivi compresi, su proposta del Sindaco Metropolitanò, il Regolamento per la disciplina delle funzioni della Città Metropolitanò, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici edei Servizi, il Regolamento sui controlli interni, il Piano Triennale del fabbisogno del personale, il Piano Esecutivo di Gestione;
- e. adottare lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali, ove istituite;
- f. approvare, sentita la Conferenza Metropolitanò, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali;
- g. approvare gli atti di indirizzo, i piani e i programmi relativi alle attività della Città Metropolitanò anche nell'ambito della sua attività di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sociale, culturale;
- h. approvare, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con allegato il Piano della Trasparenza;
- i. adottare, su proposta del Sindaco Metropolitanò, gli schemi di bilancio e gli atti correlati, nonché le sue variazioni;
- j. approvare i programmi, la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti di gestione e ogni altro provvedimento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti nonché i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi e provvedimenti in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- k. approvare gli strumenti urbanistici di competenza della Città Metropolitanò e loro variazioni;
- l. approvare gli atti di indirizzo, i piani ed i programmi per la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale (SPL a rilevanza economica) di ambito metropolitanò;
- m. approvare gli atti di indirizzo, i piani di programmi relativi alla mobilità ed alla viabilità di interesse della Città Metropolitanò;
- n. approvare le convenzioni, gli accordi e le intese tra comuni e Città Metropolitanò nonché le relative modifiche e variazioni, la partecipazione della Città Metropolitanò ad eventuali forme associative e convenzioni con i comuni esterni al suo territorio;
- o. istituire ed adottare, determinandone le aliquote, i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città Metropolitanò e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- p. adottare e approvare delibere a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende pubbliche e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- q. deliberare sulle spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Metropolitanò o che non ne costituiscano mera esecuzione ivi compresi

acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni. Sono escluse le spese relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo. Sono esclusi altresì i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi del Sindaco o dei dirigenti;

r. approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati, nonché designare e nominare i rappresentanti della Città Metropolitana nei casi espressamente riservati al Consiglio dalla legge;

s. istituire Commissioni Consiliari;

t. approvare ogni altro atto di competenza del Sindaco Metropolitan che lo stesso ritenga di sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan;

u. adottare tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o alla Conferenza Metropolitan.

3. Il Consiglio Metropolitan con proprie proposte partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco Metropolitan entro 90 giorni dal suo insediamento. Inoltre provvede con delibera, entro 30 mesi, ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione del programma.

Art. 17

Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e di urgenza, il Sindaco metropolitan può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio.

2. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri Metropolitan

1. Ogni consigliere metropolitan rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere di un comune della città metropolitana.

3. I consiglieri Metropolitan hanno diritto di presentare proposte di delibera, atti di indirizzo, interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso delle Commissioni che nelle sedute consiliari.

4. I consiglieri metropolitan hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti dipendenti e dalle società partecipate tutte le informazioni di cui essi siano in possesso, utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.

5. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Città Metropolitana e i comuni appartenenti al suo territorio, i consiglieri metropolitan hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni dell'area metropolitana, nonché degli enti da questi dipendenti e delle società partecipate, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del mandato.

6. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nell'area rispetto agli uffici e alle

- istituzioni della Città Metropolitana, nonché agli enti da questa dipendenti e alle società partecipate.
7. Gli accordi di reciprocità fra Città Metropolitana e comuni specificano a chi spetti, e secondo quali regole, valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente.
 8. I Consiglieri Metropolitan per lo svolgimento delle proprie funzioni dispongono di adeguati servizi, locali, risorse umane e strumentali.
 9. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio Metropolitan senza giustificato motivo è causa di decadenza.

Capo II

Art. 19

La Conferenza Metropolitana

1. La Conferenza Metropolitana è organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città Metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie ai sensi delle norme vigenti.
2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione ad ogni questione di interesse della Città Metropolitana, su richiesta del sindaco o del consiglio metropolitan.
3. La Conferenza Metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città Metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, adotta o respinge lo Statuto e le modifiche proposte dal Consiglio Metropolitan; a maggioranza dei due terzi dei componenti, approva la costituzione delle zone omogenee proposte, individuate dal Consiglio senza l'intesa con la Regione.
4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco Metropolitan che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, entro 20 giorni, su richiesta di un quinto dei sindaci, secondo le modalità previste dal Regolamento.
5. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni per l'esame di specifiche questioni.
6. La Conferenza, sentito il Consiglio Metropolitan, può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di delibera.
7. Nelle votazioni in cui non sono previste specifiche maggioranze, la Conferenza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un quarto dei Comuni ed il 20 per cento della popolazione complessivamente residente.
8. La Conferenza si avvale di una struttura di supporto nell'ambito degli uffici del Consiglio Metropolitan.
9. I sindaci possono partecipare alla Conferenza Metropolitana anche tramite propri delegati.
10. Alla Conferenza possono partecipare, con diritto di parola, i sindaci dei comuni non ricompresi nel territorio della Città Metropolitana con i quali sono stati stipulati accordi secondo le previsioni di legge.

Capo III

Art. 20

Il Sindaco Metropolitan

1. Il Sindaco Metropolitanò è organo responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitanò, ha la rappresentanza legale dell'ente e rappresenta la comunità metropolitanò.
2. Il Sindaco Metropolitanò:
 - a. rappresenta la Città Metropolitanò;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Metropolitanò e la Conferenza Metropolitanò;
 - c. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d. propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni, lo schema di rendiconto di gestione, il piano triennale del fabbisogno del personale, il piano esecutivo di gestione;
 - e. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - f. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
 - g. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città Metropolitanò negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - h. nomina il segretario generale ed eventualmente il direttore generale;
 - i. promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere controversie riguardanti l'amministrazione;
 - j. attua gli indirizzi generali del Consiglio Metropolitanò;
 - k. approva, su proposta del Direttore Generale, il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi.
3. Gli atti amministrativi di competenza del Sindaco, del suo sostituto o del suo delegato assumono la denominazione di decreto salva altra denominazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.
4. Il Sindaco Metropolitanò può in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitanò atti che rientrano nella propria competenza.
5. Il Sindaco Metropolitanò è -come previsto dalla legge- il Sindaco del comune capoluogo.
6. Il Sindaco Metropolitanò dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo.

Art. 21

Il Vicesindaco e i consiglieri delegati

1. Il Sindaco Metropolitanò può nominare un Vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitanò, stabilendo le funzioni delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio e alla Conferenza Metropolitanò.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco Metropolitanò. Nel caso in cui il Sindaco Metropolitanò cessi dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitanò.
4. Il Sindaco Metropolitanò può, previa comunicazione al Consiglio e alla Conferenza Metropolitanò, assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri Metropolitanò, definendone la materia e l'ambito di operatività.
5. Nell'assegnazione delle deleghe il Sindaco tiene conto del principio delle pari opportunità.
6. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco che può essere esercitato anche nell'ambito del coordinamento metropolitanò.
7. Il Sindaco può revocare le deleghe conferite ai consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio e alla conferenza. In ogni caso, i Consiglieri delegati decadono se perdono la carica di consigliere comunale o sindaco nel comune di appartenenza o allo scioglimento del Consiglio metropolitanò o all'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitanò.
8. I consiglieri delegati possono assumere atti a rilevanza esterna - denominati decreti - attinenti alla delega assegnata a condizione che gli stessi in base alla legge o allo Statuto non rientrino nelle

competenze del Consiglio Metropolitan, del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato o dei dirigenti. Sovrintendono, per le materie di rispettiva delega, alla formazione e alla esecuzione degli stessi.

9. Il Sindaco può conferire, a titolo gratuito, in particolari materie a cittadini, titolari di specifiche competenze ed esperienze, incarichi funzionali di supporto all'attività di indirizzo politico per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabili.

Art. 22

Coordinamento dei consiglieri delegati

1. I consiglieri delegati collaborano col Sindaco Metropolitan, anche operando in forme coordinate e in riunioni convocate e presiedute dal Sindaco metropolitan o, su sua delega, dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati operano e si avvalgono delle strutture organizzative e di supporto messe a disposizione dal Sindaco Metropolitan. I Consiglieri delegati possono operare anche in gruppi di lavoro istituiti per l'esame di specifici argomenti, secondo le modalità e le esigenze individuate dal Sindaco.

3. Il coordinamento metropolitan è convocato dal Sindaco Metropolitan. Le modalità di convocazione e funzionamento del coordinamento metropolitan sono definite con proprio regolamento di carattere organizzativo interno, su proposta del Sindaco Metropolitan.

Art. 23

Gratuità delle cariche degli organi della Città Metropolitan

Le cariche negli organi della Città Metropolitan sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Sezione III

Enti e società strumentali

Art. 24

Istituzione di enti e partecipazione in altri enti o società di diritto privato

1. Nell'ambito delle proprie funzioni ed al fine di realizzare in modo ottimale le politiche della Città Metropolitan nel rispetto dei principi di efficacia dell'azione amministrativa e di efficienza ed economicità gestionale, la Città Metropolitan può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato, mantenere o assumere partecipazioni in altri enti e società di diritto privato.

2. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitan a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco Metropolitan e accompagnata da una relazione da cui emergono in dettaglio i fondamenti e gli obiettivi perseguiti, il modello gestionale, gli effetti interni di economicità dell'azione amministrativa; a tal fine essa contiene un piano finanziario triennale. L'istituzione/partecipazione è deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dal Consiglio Metropolitan.

3. Lo scioglimento e messa in liquidazione di enti e società di diritto privato, o la dismissione di partecipazione in enti o società di diritto privato è deliberata con le modalità di cui al comma precedente.

4. La Città Metropolitana adotta, con apposito regolamento del Consiglio, forme adeguate di controllo e vigilanza sull'operato degli enti dipendenti e sulle società partecipate. Con il medesimo regolamento definisce gli obblighi verso la Città dei suoi rappresentanti nelle società partecipate.

5. Il Sindaco Metropolitano sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal Regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società.

6. Nel caso di enti o società compartecipate dai comuni dell'area metropolitana la relazione del Sindaco Metropolitano di cui al comma precedente è trasmessa anche alla Conferenza Metropolitana, che può chiedere di discuterne alla presenza del Sindaco Metropolitano.

Titolo IV

I rapporti tra

Città Metropolitana e Comuni

Art. 25

Delega di funzioni della

Città Metropolitana ai comuni dell'area

1. In attuazione del principio di sussidiarietà verticale, la Città Metropolitana può delegare proprie funzioni a comuni singoli o alle unioni di comuni nei casi in cui la cura degli interessi e la soddisfazione delle istanze delle comunità risulti più agevole e proficua a tale livello.

2. La delibera di delega di funzioni dispone il contestuale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie a farvi fronte. Essa è adottata dal consiglio Metropolitano, su proposta del Sindaco Metropolitano e previo parere della Conferenza Metropolitana.

3. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco Metropolitano tramite la stipula di idonea convenzione tra la Città Metropolitana e i Comuni interessati o le zone omogenee. La convenzione stabilisce le modalità con le quali sono concretamente assegnate le eventuali risorse umane e strumentali nonché le condizioni e i vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.

4. Nella delibera del Consiglio e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Città Metropolitana mantiene al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio da parte dei comuni delle funzioni delegate, e le condizioni al verificarsi delle quali la Città Metropolitana si riserva di revocare la delega, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata della delega.

5. Nella delibera di delega e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Città Metropolitana assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari della delega e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte della Città nell'esecuzione degli obblighi assunti.

6. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche alla Conferenza Metropolitana.

Art. 26

Forme di collaborazione tra

Città Metropolitana e comuni dell'area

1. La Città Metropolitana, anche con riferimento alla normativa regionale sull'esercizio associato di funzioni comunali, può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o con i Municipi del Comune di Bari o con le zone omogenee, qualora

costituite, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, la Città Metropolitana, le zone omogenee e i Comuni possono avvalersi reciprocamente dei propri uffici, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

3. Il procedimento è avviato su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza Metropolitana, ed il provvedimento finale è approvato dal Consiglio Metropolitan. Il Sindaco Metropolitan procede alla stipula degli accordi o delle convenzioni o delle altre forme di intesa necessarie.

Art. 27

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni
e cooperazione metropolitana in materia
di appalti, acquisti e di gestione di reti
e servizi informatici

1. La Città Metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni le funzioni di centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente.

2. La Città Metropolitana offre comunque ai Comuni singoli e associati assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

3. La Città Metropolitana promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano, con specifico riferimento alla integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

4. La Città Metropolitana promuove l'utilizzo di Linked Open Data per favorire l'integrazione dei dati e delle procedure tra i Comuni Metropolitanie la diffusione delle informazioni alla cittadinanza.

Art. 28

Revoca di accordi, convenzioni
o altre forme dicollaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Città Metropolitana e comuni dell'area metropolitana può essere proposta dal Sindaco al Consiglio Metropolitan:

a. nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

b. per esaurimento dello scopo;

c. a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;

d. quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Sindaco Metropolitan comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 30 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, alla Conferenza Metropolitana per l'espressione del parere. Sulla propostadi revoca delibera invia definitiva il Consiglio Metropolitan.

Art. 29

Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città Metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti ed dipendenti.
2. Promuove l'innovazione e la semplificazione amministrativa e l'omogeneizzazione delle procedure amministrative verso la comunità metropolitana. A tal fine la Città Metropolitana favorisce l'adozione di strumenti di e-government che migliorino i servizi resi e semplifichino la relazione tra cittadini-imprese ed istituzioni. Nell'ottica di valorizzare le migliori professionalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio metropolitano, cura la predisposizione di una banca dati articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio che evidenzino le specifiche esperienze professionali.
3. In particolare la Città Metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti;
 - c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
 - d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
 - e) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali;
 - f) il supporto all'implementazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Art. 30

Accordi tra Città Metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana

1. La Città Metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connesse e integrate.
2. La Città Metropolitana può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme permanenti di consultazione, coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città Metropolitana e dei comuni singoli o associati confinanti.
3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
4. Agli accordi tra la Città Metropolitana e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche comuni singoli o associati interni alla Città Metropolitana.

Art. 31

Formazione e revoca di accordi tra la Città Metropolitana ed enti esterni all'area metropolitana

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo precedente sono approvati dal Consiglio Metropolitan a maggioranza assoluta dei votanti, supposta del Sindaco Metropolitan.
2. Il Consiglio Metropolitan, ove ritenga di dover assumere il parere della Conferenza Metropolitan, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.
3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente capo possono essere revocati nei casi e secondo le modalità previsti nel precedente art. 28.

Art. 32

Vigilanza e controllo

sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco Metropolitan vigila e controlla che nell'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente Titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Città Metropolitan ed ogni altro ente, sia rispettato il contenuto degli obblighi assunti a norma di legge. A tal fine si avvale, oltre che degli uffici della Città Metropolitan anche del supporto del coordinamento metropolitan.
2. Il Sindaco Metropolitan presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni, e di qualunque altra forma di collaborazione cui partecipa la Città Metropolitan.

Titolo V

Partecipazione popolare

e trasparenza amministrativa

Art. 33

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città Metropolitan assicura, anche attraverso apposito sito internet istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti, degli atti e delle attività amministrative, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità degli stessi.
2. La Città Metropolitan assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
3. Gli amministratori adottano un loro codice di comportamento, impegnativo anche per le persone nominate a qualunque titolo e per tutti gli esperti e i collaboratori esterni degli uffici e dei servizi della città metropolitana.
4. Per la redazione e l'aggiornamento progressivo del codice di comportamento gli organi della città metropolitana promuovono iniziative di partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse e fanno riferimento alle migliori esperienze e alle buone pratiche esistenti a livello territoriale e nazionale.
5. Il codice di comportamento degli amministratori persegue gli obiettivi di valorizzare la responsabilità politica e la trasparenza, di promuovere e sviluppare azioni e comportamenti positivi, insieme a quello di assicurare il rispetto totale delle norme vigenti e l'attuazione degli adempimenti.
6. Gli amministratori impegnano i responsabili di vertice della struttura ad aggiornare il codice di comportamento del personale dell'ente conformato anche ai principi, ai criteri e alle indicazioni del codice degli eletti e delle persone nominate.

Art. 34

I servizi Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Città Metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.
2. L'accesso dei cittadini agli uffici Relazioni con il Pubblico può avvenire anche attraverso la rete informatica e mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. Nella propria attività di informazione, la Città Metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
4. La Città Metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione e promozione turistica e culturale del proprio territorio.
5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città Metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati sviluppando anche attività coordinate e partecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali dell'area metropolitana.

Art. 35

Partecipazione e democrazia in rete

1. La Città Metropolitana realizza la sua attività in conformità al principio del pieno coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Al fine di favorire la costante e proficua collaborazione fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione individuale e collettiva.
3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità di consultazione e di referendum popolare, nonché di istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città Metropolitana e gli Uffici sono tenuti ad esaminarli.
4. La Città Metropolitana assicura il ricorso a forme di consultazione pubblica e le modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Art. 36

L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dalla Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale fondamentale in una moderna società, si impegna a:
 - a) favorire ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
 - b) promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità della trasmissione e fruizione dei dati, anche favorendo lo sviluppo di Open Data e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga e ultra larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
 - c) garantire, per quanto di competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento alle modalità di accesso ai servizi di conservazione e di accesso ai dati;
 - d) promuovere e sostenere ogni iniziativa rivolta ad assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di

interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Città Metropolitana assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione e con lo Stato, con i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive del suo territorio.

3. La Città Metropolitana assicura il massimo coinvolgimento del mondo accademico, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Titolo VI

Amministrazione e personale

Art. 37

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana si ispira ai criteri di efficienza, efficacia, qualità e trasparenza dell'azione pubblica. Per tale scopo, la struttura organizzativa della Città Metropolitana è articolata in funzione diretta delle politiche e delle competenze principali assegnate all'Ente ed è disciplinata dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

2. Il Regolamento, in coerenza di tale principio, definisce le strutture dirigenziali di vertice, a cui sarà affidata la responsabilità dell'azione amministrativa, nel rispetto delle leggi vigenti, garantendo la massima integrazione delle strutture organizzative rispetto a politiche omogenee, favorendo la flessibilità organizzativa, la piena valorizzazione del personale dell'ente e le pari opportunità di accesso e di carriera.

3. L'organo Amministrativo della Città Metropolitana, nel rispetto dello statuto e del regolamento, potrà istituire Strutture organizzative di missione e/o di progetto, che perseguono la realizzazione di obiettivi definiti e con tempi di attuazione determinati.

4. La Città Metropolitana organizza l'azione amministrativa in forma policentrica, istituendo uffici decentrati, secondo criteri esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di semplificare i rapporti con cittadini e imprese, migliorare la qualità dei servizi resi, assicurare economicità all'azione amministrativa. Le strutture amministrative decentrate si possono avvalere di uffici e personale dei comuni e sono disciplinate nel regolamento degli Uffici e Servizi ed istituiti con atto del Consiglio Metropolitan.

5. Gli uffici ed i servizi della Città Metropolitana si avvalgono dei dirigenti ed del personale dell'amministrazione provinciale a cui la Città Metropolitana succede a titolo universale, nonché di dirigenti e di personale reclutato con contratto di qualsivoglia tipologia di lavoro, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a seconda del fabbisogno e delle necessità dell'ente.

6. La Città Metropolitana si avvale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le disposizioni del regolamento uffici e servizi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La Città Metropolitana assicura la piena trasparenza degli incarichi conferiti, delle modalità di scelta dei professionisti, dei compensi erogati e dei risultati raggiunti.

7. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e i limiti per la costituzione di uffici di diretta collaborazione del Sindaco Metropolitan e dei Consiglieri Metropolitan, cui il Sindaco abbia conferito specifiche deleghe.

Art. 38

Dirigenza della Città Metropolitana

1. Alle strutture di vertice dell'Amministrazione sono assegnati Dirigenti in relazione alle previsioni di cui al precedente articolo.
2. L'incarico di vertice è conferito dal Sindaco della Città Metropolitana con atto monocratico che ne indica la durata, le responsabilità affidate e gli obiettivi da raggiungere nello svolgimento dell'incarico.
3. Il Sindaco della Città Metropolitana, nel rispetto del Regolamento degli Uffici e Servizi previo avviso pubblico, nomina il Direttore Generale e gli conferisce l'incarico con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può superare i limiti temporali del mandato amministrativo del Sindaco Metropolitan. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitan.
4. Il Direttore Generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città Metropolitana.
5. I dirigenti sono responsabili delle risorse professionali finanziarie e strumentali loro assegnate, rispondono degli obiettivi loro affidati nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco Metropolitan o dai Consiglieri delegati.
6. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne rispondono personalmente.
7. Il Direttore Generale (o se questo non sia nominato, il Segretario Generale) esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone al Sindaco Metropolitan.
8. Il Sindaco Metropolitan nomina il Segretario Generale della Città Metropolitana, individuandolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Sindaco Metropolitan. A conclusione del mandato, il Segretario della Città Metropolitana continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitan.
9. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città Metropolitana.

Art. 39

Controlli

1. La Città Metropolitana nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa adotta strumenti di controllo tesi alla correttezza, alla trasparenza, all'efficacia dell'azione amministrativa.
2. A tal fine costituisce organismi, ai sensi di legge, così definiti:
 - a. Controllo di Gestione;
 - b. Nucleo di Valutazione;
 - c. Nucleo di Controllo Strategico
3. I relativi regolamenti ne disciplinano composizione e funzioni degli stessi.
In fase di prima applicazione vale la disciplina regolamentare della Provincia.

Titolo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 40

Modalità di approvazione e di revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Metropolitanano sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Dette modifiche sono approvate o respinte dalla Conferenza Metropolitanana con delibera adottata con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione residente.
2. La Città Metropolitanana adotta i regolamenti previsti dallo Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi in quanto compatibili i regolamenti della Provincia di Bari soppressa.
3. Al fine di armonizzare e rendere conforme lo Statuto alle esigenze del territorio metropolitanano, il Consiglio Metropolitanano promuove una sessione straordinaria aperta alla partecipazione della intera comunità per l'implementazione dei contenuti statutari entro quindici mesi successivi all'approvazione dello Statuto.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo pretorio online sul sito internet della Città Metropolitanana.
2. Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Art. 42

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "disposizioni sulle Città Metropolitanane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché, per quanto compatibili, alle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
